



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC)

Tel. 039/921391

P.IVA 00685790131

Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it

Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 13

REGISTRO GENERALE N. 16

IN DATA 02-10-2026

Oggetto: DISCIPLINA PER IL TAGLIO, POTATURA E/O MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE, RADICI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI, SIEPI, STERPAGLIA E SIMILI, INSISTENTI SUI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE ED ALLE AREE PUBBLICHE COMUNALI E PROVINCIALI, RECANTI PREGIUDIZIO ALLA VIABILITA', ALLA PUBBLICA INCOLUMITA', ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI E A QUELLE DI PUBBLICO SERVIZIO

Il Sindaco

Visto che lungo le strade o le aree pubbliche in genere, spesso sono presenti alberature, siepi, arbusti, sterpi, ecc. che invadono la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione, o che recano pregiudizio alle infrastrutture stradali (segnaletica, cunette e griglie per il deflusso delle acque meteoriche, muri di sostegno, manto stradale ecc.) o che recano pregiudizio alle infrastrutture di pubblico servizio (linee elettriche e telefoniche, pubblica illuminazione ecc.);

Richiamati:

-l'art. 29 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 – Codice della Strada – che testualmente recita: “*i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve di tempo possibile*”;

-gli artt. 30, 31, 32 e 33 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di fabbricati muri ed opere di sostegno, manutenzione delle ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi;

-gli artt.16,17,18 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 – Codice della Strada – e l'art. 26 del D.P.R.

16/12/1992 n. 495 – Regolamento al nuovo Codice della Strada – che dettano disposizioni per le distanze da tenere dal confine stradale nel piantare alberi, siepi o piantagioni;

Richiamati gli artt. 892 e 893 del Codice Civile che dettano norme sulle distanze degli alberi dai confini e dalle strade;

Richiamato l'art. 71 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 24/04/2009 aggiornato con deliberazione di C.C. n. 17 del 03/07/2020;

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

Ravvisata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione stradale, tutelare la pubblica incolumità, nonché tutelare le strade e le infrastrutture comunali e provinciali;

Visti gli art. 7 – bis e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni limitrofi a strade ed aree pubbliche in genere, di provvedere immediatamente a propria cura e spese:

- a) alla potatura regolare delle siepi e dei rami delle piante che invadono e restringono la sede stradale, comprensiva dei marciapiedi e delle piste ciclabili, o che limitano la visibilità e la leggibilità della segnaletica stradale;
- b) alla rimozione immediata delle piante o della ramaglia in genere (rami, foglie, aghi di pino etc...), che per effetto di intemperie o per ogni altra causa siano cadute sulla sede stradale, marciapiedi e piste ciclabili comprese;
- c) al taglio, potatura e/o messa in sicurezza di ogni pianta insistente nel proprio terreno che per:
 - malattia,
 - essicamento,
 - inclinazione,
 - vetustà,
 - dimensioni,
 - peso (ancheterminatodallacoperturaadaltreessenzearboreecomeedera/rovi ecc.),
 - compromissione delle radici (ad esempio in seguito a smottamenti/scavi/arature ecc.),
 - danneggiamento in seguito a fulmini o eventi atmosferici in genere, o per ogni altra causa,

possano costituire un pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, o possano danneggiare o compromettere le infrastrutture stradali e le infrastrutture di pubblici servizi in genere come linee elettriche e telefoniche, la pubblica illuminazione, i parchi e gli edifici pubblici, anche in previsione di eventi meteo intensi.

La presente ordinanza avrà validità per n. **1 anno** decorrente dalla data della presente ordinanza.

AVVERTE

1. Che la violazione dei punti a) e b) del presente provvedimento, **fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento prodotti dalla caduta dei rami o degli alberi**, ai sensi dell'art. 29 commi 3° e 4° del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada – è soggetta alla sanzione amministrativa **da € 173,00 a € 694,00**, oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per i trasgressori della rimozione a loro spese dei rami o degli alberi caduti e del ripristino dei luoghi;
2. che la violazione del punto c) del presente provvedimento, **fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose**, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 71 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 24/04/2009 aggiornato con deliberazione di C.C. n. 17 del 03/07/2020, è punita con la sanzione amministrativa **da € 25,00 a € 500,00 e del ripristino dei luoghi a spese dei trasgressori**;

per l'applicazione delle sanzioni amministrative si seguono le disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981 n. 689;

nei casi più gravi si procederà con l'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, qualora se ne ravvisi la fondatezza, e verrà informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco. Inoltre, in via d'urgenza, a tutela della pubblica incolumità, si potrà effettuare d'ufficio il taglio, potatura e/o messa in sicurezza delle piante e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari/conduttori inadempienti;

3. che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 – Codice della Strada – e dell'art. 5 della Legge 24/11/1981 n. 689, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto ognuno dei proprietari sarà passibile della sanzione amministrativa e accessoria prevista, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051.

Informa inoltre che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11/02/2005 n. 15, e che ai sensi della medesima legge il Responsabile del Procedimento è individuato nel Geom. Marco Vitullo, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Viganò.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 241/90, chiunque vi abbia interesse, in applicazione della L. 1034/1971, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, potrà ricorrere contro la presente ordinanza al

T.A.R. Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge; in alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio nelle forme di Legge.

La trasmissione di copia del presente atto:

- all'Ufficio Tecnico Comunale;
- al Comando di polizia locale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Cremella;
- alla Provincia di Lecco servizio viabilità

Il Sindaco

Fabio Bertarini

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



COMUNE DI VIGANO'

(Provincia di Lecco)

Via Risorgimento, 24 - 23897 Viganò (LC)
Tel. 039/921391
P.IVA 00685790131
Posta Elettronica Istituzionale: segreteria@comune.vigano.lc.it
Posta Elettronica Certificata: comune.vigano@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA - DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 13
REGISTRO GENERALE N. 16
IN DATA 02-10-2026

Oggetto: DISCIPLINA PER IL TAGLIO, POTATURA E/O MESSA IN SICUREZZA DI PIANTE, RADICI, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI, SIEPI, STERPAGLIA E SIMILI, INSISTENTI SUI TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE ED ALLE AREE PUBBLICHE COMUNALI E PROVINCIALI, RECANTI PREGIUDIZIO ALLA VIABILITA', ALLA PUBBLICA INCOLUMITA', ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI E A QUELLE DI PUBBLICO SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno
02-10-2026 per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Lì, 02-10-2026

Il Responsabile del Servizio

Fabio Bertarini

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*